

Mozione n. 51

presentata in data 5 marzo 2026

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Caporossi, Ruggeri, Seri, Catena, Cesetti, Piergallini e Vitri

Istituzione figura del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale a livello territoriale

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che

Negli istituti penitenziari delle Marche si registra, con crescente preoccupazione, un incremento dei casi di suicidio, dei tentativi di suicidio e degli episodi di autolesionismo;

si rileva un costante aumento di detenuti affetti da patologie complesse, a fronte di una persistente e significativa carenza di figure professionali adeguatamente qualificate per la presa in carico e la gestione di tali situazioni;

circa il 10% della popolazione detenuta presenta problematiche di natura psichiatrica, mentre circa al 70% delle persone recluse vengono somministrati psicofarmaci, con evidenti criticità sotto il profilo sanitario;

nel territorio marchigiano è presente una sola REMS (struttura adibita all'accoglienza dei rei affetti da patologie psichiatriche) con una disponibilità 20 posti, stabilmente occupata e con una lunga lista di persone in attesa;

a fronte di una capienza regolarmente pari a 814 posti, risultano attualmente presenti 1018 detenuti, con conseguente situazione di sovraffollamento, suscettibile di integrare violazioni dei parametri costituzionali e convenzionali in materia di tutela della dignità della persona, con conseguente esposizione dell'Amministrazione a possibili pronunce di condanna;

è manifesta la carenza di personale ed, in particolare, di agenti di polizia penitenziaria, educatori e psicologi;

sussistente una grave e strutturale carenza di attività trattamentali (formative, lavorative, culturali, ricreative), fondamentale ai fini del percorso rieducativo e del reinserimento sociale della persona detenuta;

premesso altresì che

l'art. 7 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, e ulteriormente modificato da successivi atti legislativi, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

il Garante nazionale è un'Autorità di garanzia indipendente a cui la Legge attribuisce il compito di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone private della libertà, sia se tale privazione venga disposta su mandato dell'autorità giudiziaria o amministrativa, sia se si tratti di privazione di fatto della libertà, cioè in assenza di un provvedimento formale dell'Autorità pubblica o in conseguenza di sue decisioni od omissioni. Ciò in linea con quanto previsto per analoghi organismi istituiti in altri Paesi o in ambito sovranazionale, come il Comitato per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d'Europa o il Sottocomitato per la prevenzione della tortura (Spt) delle Nazioni Unite;

la Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 ha istituito la figura del Garante regionale dei diritti della persona nelle Marche, il quale svolge anche le funzioni connesse all'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti;

che la tutela della dignità delle persone private della libertà personale rappresenta un indice di civiltà giuridica e democratica della comunità regionale;

considerato che

sul territorio nazionale operano anche Garanti sub-regionali, le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi;

secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 Ordinamento Penitenziario, i Garanti regionali e sub-regionali sono legittimati ad effettuare colloqui con i detenuti, possono accedere liberamente agli istituti penitenziari anche in assenza di una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità, nonché essere destinatari di reclami ai sensi dell'art. 35 dello stesso Ordinamento Penitenziario;

i Garanti territoriali esercitano altresì di vigilanza e controllo, potendo effettuare ispezioni e verifiche la conformità ai dettami legislativi e regolamentari delle camere di sicurezza dei Commissariati di PS e delle Caserme delle Forze dell'ordine nonché effettuare visite presso le REMS e le RSA per anziani;

la presenza di Garanti territoriali costituisce uno strumento essenziale di prevenzione delle situazioni di criticità all'interno dei luoghi di privazione della libertà, in quanto consente un monitoraggio costante e di prossimità delle condizioni detentive, favorendo l'emersione tempestiva di situazioni di disagio individuale e collettivo;

l'istituzione di Garanti comunali e provinciali favorisce la costruzione di una rete multilivello di tutela dei diritti, in raccordo con il Garante regionale e con il Garante nazionale, rafforzando il coordinamento istituzionale, la circolazione delle informazioni e l'attivazione tempestiva di interventi correttivi;

la presenza di una figura di garanzia radicata nel territorio può contribuire concretamente alla riduzione del contenzioso, al miglioramento delle condizioni trattamentali, alla promozione di attività formative e lavorative e, più in generale, al rafforzamento del percorso rieducativo e di reinserimento sociale della persona detenuta;

considerato altresì che

ad oggi in Italia sono istituiti 53 garanti comunali, 3 provinciali, 17 regionali;

nelle Marche, pur essendo stati istituiti formalmente due garanti territoriali nei Comuni di Ancona e Pesaro, questa figura non è in realtà operativa in nessuna provincia e in nessun comune;

tenuto conto che

in data 11 luglio u.s. è stato sottoscritto un Protocollo tra Anci e Garante Nazionale per le persone private della libertà, in cui si prevede il consolidamento dell'istituzione dei Garanti Comunali e la costruzione di uno statuto comune;

IMPEGNA

la Giunta regionale

a promuovere un'azione di sensibilizzazione nei confronti di Province e Comuni della nostra regione affinché istituiscano la fondamentale figura del "Garante dei diritti delle persone o limitate nella libertà personale" a livello territoriale.